

STATUTO

 **BIVERBANCA**
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI
GRUPPOMONTEPASCHI

STATUTO



TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ART. 1

La banca "CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A.", per brevità denominata anche BIVERBANCA S.p.A., costituita con atto n. 51575/16036 in data 23 novembre 1994 del Notaio Giovanni Fulcheris, di seguito chiamata Società, è una società per azioni risultante dalla fusione della Cassa di Risparmio di Biella S.p.A., costituita con atto 21 luglio 1992 del Notaio Giovanni Fulcheris, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte della Cassa di Risparmio di Biella, fondata nel 1856 da Mons. Giovanni Pietro Losana - Vescovo di Biella - e autorizzata con R.D. 24 agosto 1856, e della Cassa di Risparmio di Vercelli S.p.A., costituita con atto 27 dicembre 1991 del Notaio Francesco Boggia, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte della Cassa di Risparmio di Vercelli, istituita nel 1851 e riconosciuta in Ente morale autonomo con R.D. 19 agosto 1851.

ART. 2

La società ha sede legale e direzione generale in Biella, Via Carso n. 15.
Con l'osservanza delle disposizioni di legge, può istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

ART. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

TITOLO II

OGGETTO E OPERAZIONI SOCIALI

ART. 4

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme e può esercitare ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché ogni attività strumentale o connessa alle stesse.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti, la Società può pertanto compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può altresì esercitare il credito artigiano, il credito agrario, il credito su pegno, il servizio di tesoreria e cassa, e comunque tutte le attività che potevano esercitare la Cassa di Risparmio di Biella S.p.A. e la Cassa di Risparmio di Vercelli S.p.A. in forza di leggi o provvedimenti amministrativi e succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche di cui erano titolari tali Aziende di Credito.

La Società può emettere obbligazioni in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La Società fa parte del gruppo bancario "Gruppo Monte dei Paschi di Siena" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia.

In tale qualità è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

ART. 5

Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di Euro 124.560.677 (centoventiquattromilionicinquecentosessantamilaseicentosestantasette) suddiviso in n. 124.560.677 (centoventiquattromilionicinquecentosessantamilaseicentosestantasette) azioni ordinarie di nominali Euro 1 (uno) e potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, a sensi dell'art. 2347 del Codice Civile.

ART. 6

Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni od i propri diritti d'opzione, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci e – per conoscenza - al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il numero di azioni poste in vendita, il nominativo dell'aspirante acquirente, il prezzo richiesto nonché le altre condizioni di vendita.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento di tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

La prelazione può essere esercitata solo per la totalità delle azioni o dei diritti offerti.

Ove più di un socio intendesse esercitare il diritto di prelazione, le azioni o i diritti offerti saranno ripartiti tra questi proporzionalmente alla partecipazione già detenuta nella Società.

Qualora uno o più soci comunicino nei termini prescritti al socio alienante - e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione - di voler esercitare il diritto di prelazione ma ad un prezzo diverso da quello richiesto dal socio alienante, la determinazione del prezzo sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due membri nominati rispettivamente dal socio alienante e dal socio o dai soci acquirenti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due. Detto collegio arbitrale stimerà il prezzo delle azioni in ragione del valore di mercato della quota oggetto di prelazione al momento dell'offerta di vendita e dovrà rendere la propria decisione, non

impugnabile, entro sessanta giorni dalla data della sua accettazione.

La compravendita dovrà essere perfezionata entro novanta giorni dalla data in cui il collegio arbitrale avrà comunicato alle parti il prezzo sopra determinato.

Le disposizioni contenute nel presente articolo perdono qualsiasi efficacia dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato.

ART. 7

Ogni aumento di capitale deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione, da esercitarsi secondo le norme e con le deroghe previste dal presente statuto e dalla legge.

L'aumento di capitale potrà essere realizzato mediante emissione di azioni di tutte le categorie nelle quali si divide il capitale sociale; le azioni saranno emesse in proporzione al numero delle azioni di ciascuna categoria esistenti al momento dell'aumento e le azioni di ciascuna categoria saranno prioritariamente riservate agli azionisti delle rispettive categorie.

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni di una sola categoria, ma in tal caso le azioni medesime dovranno essere prioritariamente offerte in opzione ai titolari di azioni della stessa categoria di quelle emesse.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e beni, con assegnazione di azioni ordinarie.

L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggetti anche alle norme del titolo II, capi III e IV del D. L.vo 1° settembre 1993 n. 385.

ART. 8

La qualità di Socio comporta adesione allo statuto.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

ART. 9

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le delibere dell'Assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

ART. 11

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea o mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con lettera raccomandata a.r., telefax, messaggio di posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro soci. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro che, almeno due giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea stessa, abbiano depositato le proprie azioni presso la sede legale o negli altri luoghi indicati nell'avviso di convocazione, ritirando il biglietto di ammissione. Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea in prima convocazione è valido anche per l'Assemblea in seconda convocazione, purché le azioni depositate non vengano ritirate.

ART. 12

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sull'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere le deliberazioni ad essa riservate dalla legge.

Oltre a quanto previsto per legge, è altresì competenza dell'Assemblea

ordinaria l'approvazione:

- dei compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati,
- delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato,
- dei piani basati su strumenti finanziari.

ART. 13

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle Assemblee sono regolati da norme di legge.

ART. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina, anche fra non soci, un segretario e, quando lo ritenga opportuno, due o più scrutatori scelti fra i presenti.

Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio.

ART. 15

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando intervengano tanti azionisti che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale avente diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, in proprio o per delega, dagli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibererà sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria, in qualunque convocazione, e delle sue deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Tuttavia, l'Assemblea straordinaria delibera validamente in qualunque convocazione con il voto favorevole di almeno l'81% di azioni quando si deliberi circa:

- a) fusioni e scissioni;
- b) modifica degli articoli 1, 2, 4, 6, 15, 16, 19, 25 e 30 del presente statuto;
- c) aumenti di capitale superiori al quinto;
- d) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ART. 16

Salvo diversa deliberazione unanime dell'Assemblea la nomina alle cariche sociali avverrà secondo il seguente procedimento:

- a) ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi. Ogni lista per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà contenere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 19;
- b) ciascun socio potrà votare per una sola lista;
- c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
- d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- e) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
- f) i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;
- g) tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno risultare eletti almeno due Consiglieri indipendenti, provenienti ognuno da ciascuna delle due liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora, dall'esito della votazione, in una o in entrambe le predette liste non risulti eletto un amministratore indipendente, sarà eletto il candidato indipendente della medesima lista che avrà ottenuto il quoziente più elevato, in sostituzione di quello non indipendente risultato ultimo tra gli eletti nella lista stessa.

In caso di deliberazione unanime per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, almeno due degli stessi dovranno possedere i requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 19.

ART. 17

Non esaurendosi nella seduta la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea può disporre la continuazione della riunione al primo giorno successivo non festivo.

ART. 18

I verbali dell'Assemblea, da trascriversi su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e, quando non siano redatti da Notaio, dal segretario e, se nominati dagli scrutatori. Le copie o gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, fanno piena prova, anche in giudizio.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 13 a 17 membri nominati dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio elegge, tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente, fissando la relativa durata in carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla vigente normativa a chi svolge funzioni di amministrazione presso banche; almeno due membri, inoltre, devono anche possedere il requisito di indipendenza, così come previsto nel "Codice di Autodisciplina delle società quotate".

La permanenza di detti requisiti è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per non più di 3 esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per la loro nomina, rinnovo e sostituzione si osservano le norme di legge, salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare almeno la metà dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà immediatamente convocare l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio stesso e rimarrà in carica con pienezza di poteri fino a detta ricostituzione.

Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

ART. 20

Il Consiglio nomina il Segretario e, per il caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto tra i Dirigenti e i Quadri Direttivi della Società. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi la presiede e dal Segretario stesso.

Le copie o gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, fanno piena prova, anche in giudizio.

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, di regola, una volta al mese o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, presso la sede della Società, o altrove in Italia, dal Presidente stesso o da chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno.

Gli Amministratori, in numero non inferiore a tre, o il Collegio Sindacale possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.

Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo lettera raccomandata spedita ai membri del Consiglio, ai Sindaci effettivi ed al Direttore Generale almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, mediante comunicazione con telegramma, messaggio di posta elettronica o telefax almeno 24 ore prima della riunione.

Sono regolarmente costituite le riunioni, anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori in carica e siano presenti i Sindaci effettivi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 24, secondo comma.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni partecipa, con funzioni consultive e propositive e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce.

Nelle adunanze in cui il Consiglio sia chiamato a deliberare su argomenti che, a giudizio del Presidente, rivestono carattere di particolare riservatezza, le funzioni di Segretario sono affidate ad un Consigliere designato dallo stesso Presidente.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in tele/videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

ART. 22

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quelli che per legge o per statuto sono riservati all'Assemblea degli azionisti.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservati all'esclusiva competenza del Consiglio:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, anche concernenti linee ed operazioni strategiche, nonché piani industriali e finanziari, verificandone l'attuazione e vigilando sulla loro corretta e coerente trasposizione nella gestione;
- b) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni in materia di operazioni, di struttura organizzativa e di personale;
- c) la nomina del Direttore Generale e, su proposta di questi, la nomina del Vice o dei Vice Direttori Generali e dei Dirigenti nonché la revoca degli stessi, e la determinazione della remunerazione loro spettante;
- d) le deliberazioni sui contratti ed i regolamenti disciplinanti il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società;
- e) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di Dirigente;
- f) l'assunzione, la modifica o la cessione di partecipazioni;
- g) la proposta all'Assemblea della nomina e della revoca della Società incaricata della revisione contabile e certificazione del bilancio d'esercizio;
- h) l'istituzione, la chiusura e il trasferimento di dipendenze e rappresentanze in genere;
- i) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa o per i quali è comunque chiamata a provvedere;
- j) la cessione dei palazzi di interesse artistico o monumentale e delle opere d'arte;
- k) la formulazione del budget aziendale d'esercizio;
- l) nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale.

Fermo restando la competenza dell'assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze, oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente statuto ai sensi del precedente comma:

- m) le deliberazioni nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, c.c.;
- n) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- o) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative inderogabili;
- p) la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 c.c. nel caso in cui la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo e attribuire particolari incarichi a propri componenti, determinando i limiti delle deleghe.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi

possono essere inoltre delegati al Direttore Generale, al Vice o ai Vice Direttori Generali, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, singolarmente, congiuntamente o riuniti in appositi Comitati o Commissioni, nonché ai preposti alle Dipendenze e ad altri dipendenti della Società entro limiti di importo predeterminati.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

ART. 23

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso, in ragione d'anno, nella misura stabilita dall'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio.

La remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita ai sensi dell'articolo 2389, 3° comma - del Codice Civile.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza per le riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo, oltre il rimborso, anche in misura forfettaria, delle eventuali spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.

TITOLO VI

PRESIDENTE

ART. 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove il funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo, ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività di impresa, nonché di quella degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della società. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal Consigliere all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.

TITOLO VII

COMITATO ESECUTIVO

ART. 25

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da 6 a 8 membri, determinandone il numero, la durata, le facoltà e le attribuzioni.

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, escluse quelle in materie non delegabili diverse da quelle di cui alla lettera i) del precedente art. 22, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Del Comitato Esecutivo, ove nominato, faranno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente.

Alle riunioni partecipa, con funzioni consultive e propositive, e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

Il Comitato si riunisce, di norma, una volta la settimana, e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da due suoi componenti.

Le modalità di convocazione sono stabilite dal Comitato stesso, il quale, nella sua prima seduta annuale, può determinare preventivamente la data delle sue riunioni senza necessità di apposita convocazione, salvi sempre i casi di urgenza, le cui modalità di convocazione risultano le medesime previste dall'articolo 21, terzo comma.

Presiede le riunioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 24, secondo comma.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese con le maggioranze indicate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della delega.

Il Comitato Esecutivo nomina il Segretario e, per il caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto tra i Dirigenti e i Quadri Direttivi della Società.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Le copie o gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario del Comitato Esecutivo, fanno piena prova anche in giudizio.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 21 ultimo comma dello Statuto.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE

ART. 26

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia e provvede alla designazione del Presidente del Collegio.

I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Per la nomina, la durata della carica, le attribuzioni, i doveri e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza richiesti dalla vigente normativa a chi svolge funzioni di controllo presso banche.

L'Assemblea ordinaria determina la retribuzione annuale dei Sindaci per tutto il periodo di durata del loro ufficio; ai membri del Collegio Sindacale viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, oltre il rimborso, anche in misura forfettaria, delle eventuali spese effettivamente sostenute in ragione del loro incarico, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria.

Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 21 ultimo comma dello Statuto.

Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e a tal fine vengono assegnati allo stesso i relativi poteri.

I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche:

- in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario;
- presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

I componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentiti gli interessati.

TITOLO IX

DIRETTORE GENERALE

ART. 27

Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti nonché dal Consiglio di Amministrazione; è capo del personale di cui indirizza e coordina l'attività; sovrintende a tutti i Servizi, Uffici e unità operative della Società ed esegue le deliberazioni degli organi amministrativi.

In particolare il Direttore Generale:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e propositive, e assiste a quelle dell'Assemblea;
- b) propone le assunzioni, le nomine, le promozioni del personale non appartenente alla categoria dei dirigenti, nonché tutti gli altri provvedimenti, anche disciplinari, riguardanti il personale medesimo; propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti relativi al personale dirigente;
- c) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;
- d) propone, per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo secondo le rispettive competenze, l'erogazione del credito e tutti gli atti ed affari opportunamente istruiti nonché l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- e) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società e alla manutenzione dei beni mobili e immobili;
- f) firma la corrispondenza ordinaria, gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria della Società ed appone le girate, le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, con facoltà di delegare, anche permanentemente, tale attribuzione a Dirigenti, Quadri Direttivi ed altri dipendenti della Società;
- g) consente riduzioni, cancellazioni, surrogazioni e postergazioni di ipoteche, rinuncia a diritti di prelazione, toglie sequestri, apposizioni, impedimenti o altri vincoli di qualsiasi genere, quando il credito sia integralmente estinto o non sia sorto; consente altresì restrizioni o riduzioni di ipoteche o privilegi con riferimento a proporzionate riduzioni del credito. Tali attribuzioni potranno essere delegate, anche permanentemente, ad altri dipendenti della Società;
- h) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della Società anche

mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza e promuove azioni esecutive nonché ogni altra azione che si rendesse necessaria per la tutela ed il recupero dei crediti della Società, con facoltà di conferire le relative procure alle liti; consente la rinuncia degli atti esecutivi e l'annotazione di inefficacia delle relative trascrizioni quando il credito sia integralmente estinto ovvero in seguito al pagamento di somme.

In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un Dirigente all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora siano nominati più Vice Direttori Generali, le funzioni di Direttore Generale, in caso di sua assenza o impedimento, vengono assunte dai Vice Direttori Generali nell'ordine stabilito dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un Dirigente all'uopo delegato dal Consiglio stesso.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Il Direttore Generale può delegare, anche permanentemente, proprie funzioni al Vice Direttore Generale o ai Vice Direttori Generali.

TITOLO X

RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

ART. 28

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante ordinaria, amministrativa, speciale, arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo) nonchè l'uso della firma sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 24, secondo comma.

Il potere di rappresentanza e di firma, per singoli atti, può essere conferito dal Presidente, nelle forme di legge, a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, a Dirigenti, a Quadri Direttivi, ad altri dipendenti ed, eccezionalmente, anche a persone estranee alla Società, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può conferire il potere di rappresentanza e di firma nonchè mandati generali, in via continuativa e anche per categorie di atti, a componenti il Consiglio di Amministrazione, a dipendenti ed anche a persone estranee alla Società.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale in relazione alle attribuzioni previste di sua competenza dal presente statuto nonchè per quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri determinati da quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale i relativi poteri di rappresentanza e di firma sociale spettano a chi lo sostituisce a sensi di statuto.

TITOLO XI

BILANCIO - RIPARTO UTILI

ART. 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio a norma di legge.

ART. 30

L'utile netto di esercizio viene ripartito nel modo seguente:

- a) una quota su proposta del Consiglio di Amministrazione viene assegnata alla riserva legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può deliberare la formazione e l'incremento di fondi di riserve che saranno ritenuti necessari od utili per rafforzare il patrimonio netto;
- c) il residuo agli azionisti.

ART. 31

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono devoluti alla Società con imputazione ad apposito fondo di riserva.

TITOLO XII

CONTROLLO CONTABILE

ART. 32

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione. Per la nomina, i compiti ed i poteri, le responsabilità valgono le disposizioni di legge.

TITOLO XIII

LIQUIDAZIONE

ART. 33

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

